

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

(risoluzione municipale no. 839 del 7 giugno 2010)

Il Municipio di Bedano richiama:

- gli art. 107 e 192 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli art. 26 e 28 del Regolamento d'applicazione della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC);
- la Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp);
- il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLImp);
- il Regolamento comunale del 19 novembre 2001 (ROC);
- Le Norme di attuazione del piano regolatore (NAPR)

ordina:

Scopo

- Art. 1¹ La presente ordinanza regola la posa e l'esposizione di impianti pubblicitari, al fine di garantire la sicurezza del traffico motorizzato e pedonale, il rispetto delle bellezze naturali, dei beni culturali e del paesaggio, l'ordine pubblico, la salute pubblica, la moralità e l'uso della lingua italiana.

Campo di applicazione

- Art. 2¹ Soggiacciono alla presente ordinanza, per quanto di competenza comunale, tutti gli impianti pubblicitari percettibili dall'area pubblica, situati su fondi pubblici o privati.
- 2 L'esposizione di automezzi, rimorchi, contenitori o altri oggetti di per sé mobili, ma con evidente funzione pubblicitaria, è pure soggetta alla presente ordinanza.
- 3 Sono fatte salve le disposizioni edilizie applicabili ad ogni impianto che costituisce pure una costruzione.

Definizione

- Art. 3¹ L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (di seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp



Via Santa Maria 6
C.P. 48
telefono 091 935 21 50
fax 091 935 21 51
e-mail info@bedano.ch

Funzionario
incaricato Alessia Gianinazzi

Telefono 091 935 21 50
e-mail alessia.gianinazzi@bedano.ch

e dal RLImp.

- 2 Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico (forma, dimensione, colore) sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

Obbligo

- Art. 4¹ L'esposizione di impianti a norma dell'art. 3 della presente soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Validità

- Art. 5¹ L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può essere revocata in qualsiasi tempo per motivi d'interesse pubblico. La stessa è personale e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
- 2 L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.
- 3 Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione è adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Divieti

- Art. 6¹ Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.
- 2 Sono inoltre vietati:
- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui agli art. 2 e segg. LImp;
 - la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
 - la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali ai parapetti, ai ponti, agli alberi o ai container.
- 3 Restano riservati i divieti di cui alla LImp. Così come quelli concernente la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi ed in ogni caso lesive alla morale e al decoro.



telefono
fax
e-mail

Via Santa Maria 6
C.P. 48
091 935 21 50
091 935 21 51
info@bedano.ch

Funzionario
incaricato

Alessia Gianinazzi

Telefono
e-mail

091 935 21 50
alessia.gianinazzi@bedano.ch

COMUNE DI BEDANO

Obblighi

- Art. 7 ¹ Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.
- ² Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:
- nel caso di cessazione, cessione o cambiamento dell'attività;
 - quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilirne lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia.

Procedura

- Art. 8 ¹ La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Cancelleria comunale.
- ² La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame, in particolare:
- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
 - disegno in scala dell'impianto o insegna;
 - fotografie del luogo di collocazione;
 - consenso scritto del proprietario del fondo, se non è identico all'istante.

Coordinamento con la licenza edilizia

- Art. 9 ¹ Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione devono includere la documentazione di cui all'art. precedente.

Coordinamento con il demanio cantonale

- Art. 10 ¹ Se l'impianto è posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all'art. 8 RLImp.

Tasse

- Art. 11 ¹ Il Municipio preleva le seguenti tasse di decisione:
Impianti provvisori (esposizione massima 30 giorni), tassa di decisione gratuita.

Segnali indicatori stradali (60 x 20 cm)
Tassa di decisione fr. 100.00



Via Santa Maria 6
C.P. 48
telefono 091 935 21 50
fax 091 935 21 51
e-mail info@bedano.ch

Funzionario
incaricato Alessia Gianinazzi

Telefono 091 935 21 50
e-mail alessia.gianinazzi@bedano.ch

Insegne ed altri

Tassa di decisione fr. 300.00

Ev. sopralluogo: fr. 150.00

Ev. preavvisi e consulenze fr. 100.00

- 2 Nel caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ritenuto un minimo di fr. 100.-, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

Norme edilizie

- Art. 12 ¹ L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio e alla sicurezza stradale.
- 2 Gli impianti collocati all'interno della zona residenziale ed in particolare all'interno del nucleo tradizionale, sottostanno alle restrizioni previste dalle NAPR.

Sanzioni

- Art. 13 ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con la multa fino a fr. 10'000 e/o con la rimozione dell'impianto esposto in violazione al diritto materiale cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. Le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.
- 2 Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss della LOC.

Entrata in vigore

- Art. 14 ¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale in data 10 giugno 2010 a norma dell'art. 192 LOC.



Via Santa Maria 6
C.P. 48
telefono 091 935 21 50
fax 091 935 21 51
e-mail info@bedano.ch

Funzionario
incaricato Alessia Gianinazzi

Telefono 091 935 21 50
e-mail alessia.gianinazzi@bedano.ch

COMUNE DI BEDANO

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO

Il Sindaco:

Gerardo Rigozzi



Il Segretario:

Curzio Sasselli

